

Ufficio previdenza

Via C. Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona

Tel. 091 814 40 61, ipct@ti.ch

www.ipct.ch

NOTIFICA DI CONVIVENZA

Capitale di decesso

BASI LEGALI - Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (RIpct):

Art. 44 cpv. 1 *In caso di decesso di un assicurato in servizio senza diritto a prestazioni di reversibilità di cui agli art. 37, 38, 39, 40 e 41 del RIpct è assegnata una prestazione in favore dei seguenti beneficiari:*

- a) **al convivente non coniugato nella misura in cui l'assicurato primario abbia notificato preventivamente la convivenza, ritenuto che l'avente diritto produca la relativa documentazione scritta, e che:**
- la convivenza sia durata ininterrottamente e con domicilio civile in comune per almeno 5 anni prima del decesso; o
 - vi siano uno o più figli in comune che hanno diritto a una pensione per orfani ai sensi del RIpct;
- b) *in assenza di beneficiari di cui al punto a), i figli;*
- c) *in assenza di beneficiari di cui ai punti a) e b), i genitori;*
- d) *in assenza di beneficiari di cui ai punti a), b) e c), i fratelli e sorelle.*

Art. 44 cpv. 2 **Il capitale decesso (...) corrisponde al 50% dell'avere di vecchiaia (...) diminuito del valore attuale di eventuali pensioni per orfani (...).**

DATI PERSONALI

Persona assicurata

Cognome	Nome	Data di nascita	Stato civile	Telefono privato / e-mail
Via	NPA	Domicilio	N. AVS	

Convivente

Cognome	Nome	Data di nascita	Stato civile	Telefono privato / e-mail
Via	NPA	Domicilio	N. AVS	
Data inizio della convivenza				

Firma della persona assicurata:

Data: _____ Luogo: _____ Firma: _____
(allegare copia del documento di identità)

Firma della/del convivente:

Data: _____ Luogo: _____ Firma: _____
(allegare copia del documento di identità)

NB: la notifica preventiva è una condizione **imprescindibile** ma non esaustiva per il diritto alla prestazione. In caso di decesso della persona assicurata, l'Istituto verifica e decide sulla base della documentazione scritta aggiuntiva richiesta e valutata in quel momento. Le prestazioni sono determinate in base alle disposizioni regolamentari in vigore nel momento dell'evento assicurato.